

# Violenza sessuale e cultura patriarcale: i chiarimenti della Cassazione

Il mancato dissenso ai rapporti sessuali con il coniuge non ha valore scriminante se la parte offesa li ha subiti in un contesto familiare contrassegnato da sopraffazione e violenza

Di **Simone Marani**  
Avvocato

Pubblicato il 12 dicembre 2024

Essenziale ad integrare il delitto di **violenza sessuale** è la prova di una qualsiasi forma di costringimento psico-fisico senza che rilevino, in senso contrario, l'esistenza di un rapporto coniugale o paraconiugale o la circostanza che la donna non si opponga palesamente ai rapporti sessuali, laddove risulti provato che l'agente abbia la consapevolezza di un rifiuto implicito da parte della donna al compimento degli atti sessuali.

E' quanto emerge dalla sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione del 3 dicembre 2024, n. 44037 (**testo in calce**).

Il caso vedeva un uomo di fede musulmana, ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale commessa in danno della propria moglie proporre **ricorso per cassazione** lamentando la mancanza della conoscenza del dissenso della donna ad avere rapporti sessuali, non essendo provato che il difficile contesto culturale avesse mai impedito a quest'ultima di manifestare dissensi in ambito familiare per emanciparsi dagli schemi culturali patriarcali del marito.

Secondo costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, in tema di violenza sessuale, il mancato dissenso ai rapporti sessuali con il proprio coniuge, in costanza di convivenza, non ha valore scriminante quando sia provato che la parte offesa abbia subito tali rapporti per le violenze e le minacce ripetutamente poste in essere nei suoi confronti, con conseguente compressione della sua capacità di reazione per timore di conseguenze ancor più pregiudizievoli, dovendo, in tal caso, essere ritenuta sussistente la piena consapevolezza dell'autore delle violenze del rifiuto, seppur implicito, ai congiungimenti carnali.

Inoltre, il delitto di cui all'**art. 609-bis c.p.**, è integrato ogni qual volta sia lesa la libertà dell'individuo di poter compiere atti sessuali in assoluta autonomia, senza condizionamenti di ordine fisico o morale, con la conseguenza che non hanno diritto di cittadinanza, nella valutazione della condotta criminosa, eventuali giustificazioni dedotte in nome di presunti limiti o diversità culturali nella concezione del rapporto coniugale, posto che le stesse porterebbero al sovvertimento del principio dell'obbligatorietà della legge penale e all'affievolimento della tutela di un diritto assoluto e inviolabile dell'uomo quale è la libertà sessuale (**Cass. Pen., Sez. III, 16 settembre 2015, n. 37364**).

Ciò precisato, secondo gli ermellini, la decisione dei giudici di merito ha dato atto con chiarezza del clima di sopraffazione e violenza, soprattutto psicologica, caratterizzante il contesto familiare, ben messo in luce dalla descrizione delle molteplici condotte di maltrattamento, la totale assenza di sentimenti e manifestazioni di rispetto, affiatamento, vicendevole aiuto e solidarietà tra i coniugi, pur in presenza della chiara manifestazione, da parte della donna, della volontà di emancipazione prima, e di separazione poi, incompatibile con un generalizzato consenso agli atti sessuali.

Si è ritenuto determinante il clima di sopraffazione e violenza, noncurante dello stato d'animo del coniuge, nonché del contesto di prevaricazione posto in essere dall'imputato in danno della moglie che in tal modo aveva subito anche la lesione della sua libertà di autodeterminazione in materia sessuale.

>>Leggi anche:

- **Violenza sessuale nel matrimonio non giustificata da ragioni culturali**

**Diritto penale e processo**, Direttore scientifico: Spangher Giorgio, Ed. IPSOA, Periodico. Mensile di giurisprudenza, legislazione e dottrina - La Rivista segue l'evoluzione del diritto penale sostanziale e processuale.

**Scarica gratuitamente un numero omaggio**